

Emergenza Coronavirus.

**Circolare INPS n° 47 del 28 marzo 2020.**

**CIG ordinaria per emergenza Covid19. Indicazioni operative**

L'INPS ha diffuso la circolare di cui all'oggetto, allegata alla presente, in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

Con la presente circolare approfondiremo le indicazioni relative alla CIG ordinaria, in quanto di maggiore pertinenza per il settore edile, riservandoci di affrontare i temi dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga in altre comunicazioni.

**CIG ORDINARIA PER CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE”**

Sul tema, la circolare conferma le indicazioni da noi fornite con le nostre precedenti comunicazioni che qui riportiamo:

- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- non si tiene conto dei seguenti limiti:
  - o limite dei 24 mesi (elevati a 30 per il settore edile) di utilizzo di integrazione salariale (compresa la CIGS) nel quinquennio mobile;
  - o limite delle 52 settimane in un biennio mobile per la sola CIGO;
  - o limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale;
- possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra;
- i periodi di CIGO per “emergenza COVID-19” sono inoltre neutralizzati ai fini delle successive richieste di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
- **NON** si applica la condizione soggettiva dell'anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per cui si richiede l'intervento di integrazione salariale, ma i lavoratori interessati devono comunque risultare già in forza alla data del 23 febbraio u.s. Su questo specifico tema, la circolare dell'INPS precisa che nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro;
- la domanda può essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- la CIGO per “emergenza COVID-19” può essere utilizzata per sospensioni già in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020 purché non antecedenti il 23 febbraio 2020. In merito all'informativa sindacale), la circolare afferma che:

- 1) le aziende sono dispensate dalle procedure di consultazione sindacale “*ordinarie*” disciplinate dall’art. 14 del D.Lgs. 148/2015;
- 2) informativa, consultazione ed esame congiunto coi sindacati di cui al comma 2 dell’art. 19 del D.L. 18/2020 **NON** costituiscono preconditione per la concessione dell’integrazione salariale, tant’è che non deve essere data comunicazione all’INPS dell’eventuale espletamento della predetta consultazione sindacale e l’Istituto potrà procedere alla concessione della CIG, ove rispettati tutti gli altri requisiti.

In ogni caso, con lo scopo di tutelare al massimo le imprese associate e comunque evitare adempimenti puramente formali, in questo momento fuori luogo, stiamo concordando con le OO.SS., una procedura di consultazione fortemente semplificata, riservata alle imprese associate, di cui daremo notizia in tempi brevi.

Ulteriore chiarimento contenuto nella circolare in oggetto riguarda il tema delle ferie. **L’Istituto precisa che l’eventuale presenza di ferie non godute non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario.**

Il termine di presentazione delle domande con causale “*COVID-19 nazionale*” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Nel caso di sospensioni già in essere nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020, il termine dei quattro mesi decorrerà dal 23 marzo 2020.

L’INPS assicura che, in considerazione dell’eccezionalità della situazione, l’istruttoria delle domande sarà improntata alla massima celerità e la valutazione di merito delle stesse sarà notevolmente semplificata rispetto a quella ordinaria. Pertanto le aziende non dovranno allegare alcuna relazione tecnica alla domanda, né fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla probabilità di ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.

Per quanto riguarda il rapporto tra malattia e trattamento di integrazione salariale per la causale “*Covid-19 nazionale*”, l’INPS afferma, peraltro in conformità alla lettera dell’art. 3 del D.Lgs. 148/2015, che l’integrazione salariale prevale sempre sul trattamento economico di malattia (ivi compresa per la parte di trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva), superando pertanto la propria precedente prassi amministrativa formalizzata nel al paragrafo 1.8 della sua circolare 197/2015.

L’INPS, infine, precisa che le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO per altre causali possono richiedere comunque la CIGO con causale “*COVID-19 nazionale*”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.